

GLI AIUTI DI STATO NELLA LOTTA AL CORONAVIRUS E L'ULTERIORE ESTENSIONE DEL TEMPORARY FRAMEWORK

DE BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI
STUDIO LEGALE

In data 13 ottobre 2020, la Commissione ha nuovamente¹ esteso la portata del *temporary framework* in materia di aiuti di Stato adottato il 19 marzo 2020 per sostenere l'economia dell'Unione e garantire alle imprese la liquidità sufficiente per preservare la continuità aziendale nell'emergenza *coronavirus*².

Si tratta della quarta modifica apportata dalla Commissione al fine di ampliare la gamma delle tipologie di sostegno che gli Stati Membri possono erogare alle imprese in difficoltà. Più particolarmente, la modifica del 3 aprile 2020³ mirava a consentire agli Stati Membri di accelerare la ricerca, la sperimentazione e le produzioni connesse al *coronavirus*, tutelando i posti di lavoro e sostenendo le imprese nel contesto della pandemia. La modifica dell'8 maggio 2020⁴, invece, aveva incluso i criteri in base ai quali ricapitalizzare e fornire alle imprese debito subordinato, preservando nel contempo la parità di condizioni nel mercato nell'Unione. La modifica del 29 giugno 2020⁵, infine, aveva potenziato il sostegno alle microimprese, alle piccole imprese e alle *start-up* incentivando gli investimenti privati.

La Comunicazione introduce ora diverse misure. In primo luogo, le disposizioni del quadro temporaneo vengono prorogate per altri sei mesi, fino al 30 giugno 2021, ad eccezione di quelle relative alle misure di ricapitalizzazione, che già potevano essere concesse fino al 30 giugno 2021 e che vengono ulteriormente prorogate fino al 30 settembre 2021. Ciò che, secondo la

¹ Com. Comm. C/2020/7127 del 13.10.2020, *Quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine.*

² Com. Comm. C(2020) del 19.03.2020, *Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak.* Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

³ Com. Comm. C(2020) 2215 final del 03.04.2020, *Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.* Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

⁴ Com. Comm. C(2020) 3156 final del 08.05.2020, *Amendment to the Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak.* Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

⁵ Per ulteriori informazioni si veda il seguente [LINK](#).

Commissione, servirà non solo a garantire l'efficacia delle misure nazionali di sostegno, e bensì anche a mantenere l'integrità del mercato interno in condizioni di parità competitiva.

In secondo luogo, gli Stati Membri potranno contribuire ai costi fissi delle imprese per le quali la pandemia ha comportato la sospensione o la riduzione delle attività, in modo tale da prevenire il deterioramento del loro capitale e fornire un aiuto concreto in vista di una futura ripresa. Più particolarmente, le imprese potranno beneficiare di questa nuova misura a condizione di aver subito un calo del fatturato durante il periodo ammissibile di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019, e fino ad un importo massimo di 3 milioni di euro per impresa.

La Commissione chiarisce che i diritti di prelazione accordati agli azionisti esistenti⁶ non dovrebbero creare una situazione in cui questi ultimi detengono una quota di partecipazione al capitale dell'impresa superiore a quella esistente prima della ricapitalizzazione dovuta al *coronavirus*. Inoltre, l'uscita dello Stato dal capitale delle imprese beneficiarie delle ricapitalizzazioni presuppone che la cessione delle sue quote azionarie sia effettuata a prezzi di mercato ad acquirenti terzi, ovvero a soggetti che non siano né autorità pubbliche né imprese pubbliche⁷. La Commissione, tuttavia, introduce alcuni correttivi al fine di garantire che l'uscita dello Stato dal capitale delle imprese in cui esso era azionista già prima della ricapitalizzazione, avvenga a condizioni che possano ragionevolmente essere considerate equivalenti a quelle applicabili alle imprese private. Nello specifico, gli Stati Membri che si sono già impegnati ad avvalersi della possibilità di uscire dai capitali dei beneficiari della ricapitalizzazione attraverso il meccanismo di cui al punto 64 del quadro temporaneo, vale a dire, cedendo la loro quota ad acquirenti terzi, possono modificare le misure di aiuto esistenti approvate dalla Commissione includendovi le nuove opzioni supplementari avendo cura di informare quest'ultima.

Infine, data l'assenza in generale di capacità private sufficienti per coprire tutti i rischi economici delle esportazioni verso i Paesi con rischi assicurabili sul mercato, la Commissione ha disposto la proroga fino al 30 giugno 2021 dell'esclusione temporanea di tutti i Paesi dal relativo elenco ai sensi della comunicazione sull'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine⁸.

⁶ Il punto 64 del *temporary framework* come modificato in data 13 maggio 2020 dispone: "... In alternativa lo Stato può vendere in qualsiasi momento la propria quota azionaria ai prezzi di mercato ad acquirenti diversi dal beneficiario, nel qual caso, in linea di principio, è tenuto a consultare in forma aperta e non discriminatoria i potenziali acquirenti o effettuare una vendita in borsa. Lo Stato può accordare agli azionisti esistenti il diritto di prelazione per l'acquisto al prezzo risultante dalla consultazione pubblica..."

⁷ Direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese. *GUUE L 318 del 17.11.2006*. L'articolo 2 della Direttiva alle lettere a) e b) dispone: "... Ai fini della presente direttiva si intendono per:

a) «poteri pubblici», tutte le autorità pubbliche, compresi lo Stato, le amministrazioni regionali e locali e tutti gli altri enti territoriali;

b) «impresa pubblica», ogni impresa nei confronti della quale i poteri pubblici possano esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa che la disciplina.

L'influenza dominante è presunta, qualora i poteri pubblici si trovino nei riguardi dell'impresa, direttamente o indirettamente, almeno in una delle seguenti situazioni:

i) detengano la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa; o

ii) dispongano della maggioranza dei voti attribuiti alle quote emesse dall'impresa; o

iii) possano designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa..."

⁸ Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

Nell'ambito di questa nuova *timeline*, la Commissione valuterà in quali settori le norme in materia di aiuti di Stato potrebbero essere ulteriormente razionalizzate al fine di conseguire gli obiettivi della ripresa, vagliando eventualmente entro il 30 giugno 2021 la necessità di prorogare o adattare nuovamente il quadro temporaneo.

16 ottobre 2020

Il presente articolo ha esclusivamente finalità informative e non costituisce parere legale.

This article is exclusively for information purposes, and should not be considered as legal advice.



Roberto A. Jacchia

PARTNER

 r.jacchia@dejalex.com
 +39 02 72554.1
 Via San Paolo 7
20121 - Milano



Marco Stillo

ASSOCIATE

 m.stillo@dejalex.com
 +32 (0)26455670
 Chaussée de La Hulpe 187
1170 - Bruxelles

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com